



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 del 27-12-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA 15/2022 – PRESA D'ATTO CARTA DELLA QUALITÀ - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Assente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Assente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, l'assessore Scarnato ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri: Fabbri, Michelozzi, Noci.

Replica l'assessore Scarnato.

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che si registrano come segue:

Siamo Quarrata, Guidotti: favorevole.

Fratelli d'Italia, Canigiani: contrario.

Partito Democratico: Giacomelli, favorevole.

Riformisti per Romiti Sindaco, Michelozzi: favorevole.

Lega Salvini Premier, Nigi: astensione.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: 11 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

Voti astensione: 4 (Nigi, Noci, Canigiani, Santini)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

DI DICHIARARE, con separata, conforme votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 1 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel prosieguo ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga""* (lett. f);
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

- l'articolo 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 e i successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina delle componenti IMU e TASI, ferme restando le disposizioni in merito alla TARI;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel prosieguo TUEL) che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi (articolo 42), fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali (articolo 149) e stabilisce il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo (articolo 151, primo comma);

- l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui *"Gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti"*

relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 37 del 30/06/2014 e da ultimo modificato con propria deliberazione n. 21 del 07/04/2022;

TENUTO CONTO che nell'ambito territoriale del Comune di Quarrata è operativo l'EGATO denominato ATO Toscana Centro;

PRESO ATTO CHE il comma 691 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ALIA Servizi Ambientali SpA (nata dalla fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa delle società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua alcune attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Quarrata, in ragione del servizio accessorio n. 18 (CARC) del Contratto di Servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017, ad esito della specifica gara europea ad evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore di Ambito;

TENUTO CONTO CHE Alia Servizi Ambientali Spa è pertanto subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione per incorporazione, a CIS Srl, soggetto che era legittimato ad accertare e riscuotere il precedente prelievo della TIA fino al 2013 e affidataria - dal 2013 al 2016 - del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti rispettivamente TARES/TARI per conto del Comune di Quarrata;

VISTA la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

VISTO, in particolare, l'allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*";

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che "*sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo*";

- il comma 2.2 del TQRIF precisa che "*Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione e cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X*";

- il comma 2.4 del TQRIF, stabilisce che "*in deroga al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente*

territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il Gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti";

- l'art. 3 del TQRIF prevede che "*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*";

PRESO ATTO CHE il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ha previsto quindi l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di

un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*;

DATO ATTO CHE l'Ente Territorialmente Competente (ETC) individuato dal TQRIF è rappresentato, nel nostro ambito territoriale, da ATO Toscana Centro e che, pertanto, l'obbligo di cui all'art. 3 compete a quest'ultima Autorità;

CONSIDERATO CHE ARERA ha definito quattro Schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto *"Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro."*;

VISTA la Deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF;

RITENUTO opportuno prendere atto della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così come approvata dall'assemblea di ATO Toscana Centro nella seduta del 30/09/2022, allegato **A** alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di modificare, per garantire il coordinamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro, il vigente Regolamento comunale di applicazione e disciplina della IUC per la componente TARI;

TENUTO CONTO CHE le modifiche regolamentari attengono essenzialmente: ad aspetti legati alla dichiarazione dell'utente/contribuente, al termine e modalità di presentazione della dichiarazione, alla regolamentazione della facoltà prevista dal TQRIF per l'utenza di accedere al beneficio di un'ulteriore rateizzazione delle singole rate annualmente stabilite dal Comune, in considerazione delle proprie condizioni economiche;

CONSIDERATO CHE le modifiche e il testo del Regolamento IUC-TARI come modificato, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, sono riportati in dettaglio, rispettivamente, nell'allegato **B** (Regolamento vigente con evidenziate le modifiche da apportare) e nell'allegato **C** (Regolamento modificato), che costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 211, in particolare:

- l'articolo 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..(...)."*;

- l'articolo 15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazioneeffettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

VISTO l'art. 42 del TUEL;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione dovranno essere acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile, rilasciati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del TUEL;
- il parere dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

PROPONE

- 1) di richiamare integralmente le premesse come parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 3 del TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, approvata da ATO Toscana Centro con Deliberazione assembleare n. 18 del 30/09/2022, allegato **A** alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le modifiche apportate al Regolamento di applicazione e disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, come dettagliato nell'allegato **B** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il Regolamento di applicazione e disciplina della IUC, così modificato, allegato **C** alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e risulta coerente con la Carta della Qualità approvata da ATO Toscana Centro e con il TQRIF, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, per garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza, facilità di accesso e un'adeguata conoscenza alle informazioni e agli obblighi dei soggetti (Gestore, Comune e Autorità) coinvolti nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5) di disporre la pubblicazione della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e del Regolamento IUC-TARI come modificato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) di trasmettere al Gestore del servizio Alia Servizi Ambientali Spa il Regolamento IUC-TARI modificato per la pubblicazione sul proprio sito internet;
- 7) di dare mandato all'ufficio competente a trasmettere la presente deliberazione, secondo le modalità e i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per consentire il rispetto del termine di legge previsto per l'adozione delle disposizioni in materia di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani dalla Delibera ARERA n. 15/2022.



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 40 del 21-12-2022 relativa all'approvanda deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 21-12-2022

Il Responsabile del Servizio
ORSI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
--

Si esprime **parere contabile Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 40 del 21-12-2022 relativa all'approvanda deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 21-12-2022

La Dirigente Area Risorse e
Resp. Serv. Finanziario e Economato
SOTTOSANTI BIANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

COMUNE DI QUARRATA
(PROVINCIA DI PISTOIA)

PARERE - VERBALE N. 48 del 19 12 2022

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".**

In data diciannove dicembre 2022 si è riunito per via telematica il Collegio dei Revisori dell'Ente così come previsto dal "Regolamento per lo svolgimento dell'attività degli organi di controllo e burocratici in modalità telematica" approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 12.07.2018, nelle persone dei Sigg.ri:

Dott. Franco Pacini	Presidente
Dott. Roberto Dell'Omodarme	Membro
Dott. Paolo Gorgone	Membro

allo scopo di esaminare la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: **"Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale". REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. MODIFICHE E APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO."**

e di rilasciare il proprio parere in merito.

Il Collegio

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che espressamente attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);*
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
 - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*
- l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale, in riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ha istituito la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- l'articolo 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 e i successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina delle

componenti IMU e TASI, ferme restando le disposizioni in merito alla TARI;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel prosieguo TUEL) che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi (articolo 42) e fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali (articolo 149) e stabilisce il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo (articolo 151, primo comma);

- l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui *"Gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione n. 37 del 30/06/2014 e da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 07/04/2022;

VISTA la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R, avente ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* e, in particolare, l'allegato A di detta delibera *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"* nel quale, in particolare, è stata prevista l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di una serie di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*;

DATO ATTO CHE l'Ente Territorialmente Competente (ETC) individuato dal TQRIF è rappresentato, nell'ambito territoriale del Comune di Quarrata, da ATO Toscana Centro e che, pertanto, competono a quest'ultima Autorità gli *"obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario"* (art. 3 del TQRIF);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto *"Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro."*;

ESAMINATA

la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così come approvata con delibera ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, allegata alla deliberazione in oggetto;

- PRESO ATTO della necessità, da parte dell'Ente, di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento comunale di applicazione e disciplina della IUC per la componente TARI allo scopo di garantire al citato regolamento il coordinamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro;

ESAMINATE le modifiche proposte che, sostanzialmente, sono quelle apportate:

- all'art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote (modifica al termine di approvazione);
- all'art. 39 - Periodo di applicazione del tributo (articolo abrogato integralmente per espressa previsione della disciplina di applicazione del tributo ai successivi artt. 53 e 54 del presente regolamento, riformulati in coerenza al TQRIF di cui alla Delibera ARERA 15/2022);
- all'art. 48, n. 12 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo e recupero (adesione al servizio, vincolante per 2 anni anziché per 5);
- all'art. 53 - Dichiarazione - Previsione che la dichiarazione assume anche il valore di

- richiesta di attivazione del servizio;
- all'art. 54 – modifiche al contenuto ed alla presentazione della dichiarazione;
 - all'art. 55 – modifiche alle modalità della riscossione;
 - all'art. 57 – modifiche alle modalità di accertamento.

VERIFICATO

- che le modifiche proposte sono state recepite nel Regolamento di applicazione e disciplina della IUC (modificato), relativamente alla componente TARI, che entrerà in vigore il 1^o gennaio 2023, integralmente riportato come allegato alla delibera in oggetto;
- che il citato regolamento risulta coerente con la Carta della Qualità approvata da ATO Toscana Centro e con il TQRIF, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022;

RICORDATO

che il citato regolamento dovrà:

- essere pubblicato sulla Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e del Regolamento IUC-TARI come modificato sul sito istituzionale dell'Ente;
- essere trasmesso al Gestore del servizio Alia Servizi Ambientali Spa per la pubblicazione sul proprio sito internet;
- essere trasmesso secondo le modalità e i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico

VISTO l'art. 42 del TUEL;

VISTI i pareri tecnico e contabile, rilasciati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del TUEL;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera avente ad oggetto: **"Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale"**.

Quarrata- Montecatini Terme 19 12 2022

Dott. Franco Pacini

Dott. Roberto Dell'Omodarme

Dott. Paolo Gorgone

CARTA DELLA QUALITÀ COMUNE DI QUARRATA

Sommario

Titolo I. Definizioni ed ambito di applicazione.....	3
Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Carta della qualità.....	7
Art. 3 Ambito territoriale di applicazione della Carta.....	7
Art. 4 Principi generali.....	7
Titolo II. Obblighi e standard di qualità.....	8
Art. 5 Obblighi di qualità contrattuale e tecnica.....	8
Art. 6 Standard di qualità.....	8
Titolo III. Attivazione, variazione e cessazione del servizio e relativi standard.....	8
Art. 7 Modalità di attivazione del servizio.....	8
Art. 8 Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta.....	8
Art. 9 Modalità per la variazione o cessazione del servizio.....	8
Titolo IV. Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati e standard.....	9
Art. 10 Reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni e rettifica degli importi addebitati..	9
Titolo V. Punti di contatto con l'utente e relativi standard.....	9
Art. 11 Punti di contatto.....	9
Art. 12 Obblighi e requisiti minimi dello sportello.....	9
Art. 13 Contatto telefonico.....	10
Art. 14 Contenuti minimi dei punti di contatto.....	10
Art. 15 Informazioni all'utente.....	10
Titolo VI. Servizi prestati dal Gestore del servizio.....	10
Art. 16 Servizi erogati sul territorio.....	10
Art. 17 Servizi a chiamata attivabili dall'utente.....	11
Art. 18 Segnalazione disservizio.....	11
Art. 19 Pronto intervento.....	11
Art. 20 Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto.....	11
Art. 21 Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio strade.....	12
Art. 22 Gestione degli impianti.....	12
Art. 23 Centri di raccolta.....	12
Art. 24 Descrizione e manutenzione dei contenitori.....	12

Art. 25	Lavaggio e sanificazione dei contenitori.....	12
Titolo VII. Diritti dell'utente.....		13
Art. 26	Indagine sulla soddisfazione degli utenti.....	13
Art. 27	Accesso agli atti ed ai documenti.....	13
Art. 28	Diritti degli utenti.....	13
Art. 29	Indennizzi automatici.....	13
Art. 30	Indennizzi a richiesta.....	13
Art. 31	Corresponsione dell'indennizzo.....	14
Art. 32	Tutela dell'utente.....	14
Art. 33	Accesso alle vie conciliative.....	14
Art. 34	Conciliazione paritetica.....	14
Art. 35	Protezione dei dati personali.....	15
Art. 36	Validità della Carta e integrazioni successive.....	15
Art. 37	Foro competente.....	15
Art. 38	Documenti allegati.....	15
Titolo VIII. ALLEGATI.....		16

Titolo I. Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione applicazione delle disposizioni contenute nella Carta della qualità dei servizi si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro:** territorio pluricomunale definito dall'art. 30 della L.R. n. 69/2011, che include tutti i Comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato con l'esclusione dei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio che appartengono ad altro ambito territoriale ottimale;
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (anche solo Autorità);
- **ATO Toscana Centro** (anche solo **ATO**): è l'ente di governo dell'ambito istituito ai sensi del D.L. n. 138/2011, e dalla L.R. n. 69/2011;
- **attivazione:** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); (ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; (iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; (iv) promozione di campagne ambientali; (v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani. Nei territori dell'ambito ATO Toscana Centro lo svolgimento delle attività di cui ai punti (iv) e (v) rientra tra le attività proprie di ciascun Gestore;
- **attività di raccolta e trasporto:** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo o recupero;
- **attività di spazzamento e lavaggio delle strade:** comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **Carta della qualità:** (anche solo Carta) è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestori delle diverse attività che compongono la gestione integrata dei rifiuti.
- **Centro di raccolta:** (anche solo CdR) è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 o comunque autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- **cessazione del servizio:** è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
- **conferimento:** è l'atto di consegna dei propri rifiuti al gestore del servizio mediante l'immissione da parte dell'utente nei dispositivi e attrezzature predisposte per la

raccolta oppure l'esposizione per il ritiro o la consegna al Gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;

- **Contratto di servizio:** è l'atto che definisce i rapporti tra ATO Toscana Centro e il soggetto Gestore per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006;
- **data di consegna:** è la data di consegna all'utente delle attrezzature per la raccolta, quali ad esempio, mastelli o sacchetti nel caso di raccolta domiciliare o, in presenza di contenitori della raccolta stradale o di prossimità ad accesso controllato, tessere di identificazione dell'utente;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- **data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- **D.M. 20 aprile 2017:** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- **DPR n. 158/1999:** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- **DPR n. 445/2000:** è il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- **D.Lgs. n. 116/2020:** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa

ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- **D.Lgs. n. 152/2006:** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- **disservizio:** è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;
- **documento di riscossione:** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **gestione:** è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa sia TARI o tariffa corrispettiva;
- **Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti,
- **gestore del servizio rifiuti** (anche gestore del servizio): è, in breve, il soggetto che eroga nei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di ATO Toscana Centro, i servizi di “raccolta e trasporto” e “spazzamento e lavaggio delle strade”, “recupero”, “smaltimento” e altre attività attribuite dagli Enti competenti.
- **Gestore** (senza ulteriori specificazioni): il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione rifiuti urbani ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro) che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il piano economico finanziario;
- **giorno lavorativo:** è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **interruzione del servizio:** è il servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;
- **L. n. 147/2013:** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- **livello o standard generale di qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;
- **prestazione:** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni lavoro o intervento effettuato dal Gestore su richiesta;
- **Programma delle attività di raccolta e trasporto:** è il documento redatto dal Gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;
- **Programma delle attività di spazzamento e lavaggio:** è il documento redatto dal Gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;

- **reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- **Regolamento tariffario:** è il regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina le modalità di determinazione e riscossione della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani:** è il regolamento adottato in coerenza con l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 con cui il Comune disciplina lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali e della regolamentazione vigente;
- **richiesta di attivazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta di variazione e di cessazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione-denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- **rifiuti urbani:** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;
- **segnalazione per disservizio:** è la comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e online), ove previsto;
- **servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata:** è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- **servizio integrato di gestione:** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **servizio telefonico:** è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature

per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il Gestore rende tramite tale punto di contatto;

- **sportello:** è il punto di contatto tra l'utente e il Gestore che comprende sia lo sportello fisico che lo sportello online;
- **sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il Gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **sportello online:** è la piattaforma web che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il Gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **TARI:** è la tariffa istituita ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 651, della L. n. 147/2013, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel DPR n. 158/1999 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel DPR n. 158/99 (tributo puntuale);
- **tariffa corrispettiva:** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della L. n. 147/2013;
- **tariffazione puntuale:** è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. n. 147/2013 se la TARI è determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel DPR n. 158/1999;
- **tempo di recupero:** è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;
- **TITR:** è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF;
- **TQRIF:** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- **utente:** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- **utenza:** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
- **variazione del servizio:** è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 2 Carta della qualità

1. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito Carta) disciplina le modalità di fruizione del servizio e le regole di relazione tra gli utenti e il Gestore, indicando gli obblighi ed i livelli di qualità che il Gestore deve garantire.
2. Il contenuto della Carta è integrato dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dal regolamento tariffario. I regolamenti sono disponibili, insieme alle informazioni sulle attività svolte sul territorio, sia nel sito del Gestore servizio rifiuti all'interno della sezione del proprio Comune sia sul sito del Comune sia presso gli sportelli fisici.
3. La Carta è redatta nel rispetto delle norme nazionali, regionali e di regolazione vigenti.

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione della Carta

1. La Carta disciplina i rapporti tra Gestore e gli utenti di ciascuna gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro.
2. La competenza relativa a punti di contatto con l'utente, gestione reclami e richieste scritte di informazione riguardanti attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade è in capo al Gestore servizio rifiuti, in ragione delle competenze attribuitegli da ATO Toscana Centro.
3. Le informazioni relative alle attività svolte sul territorio da ciascun Gestore sono riportate e aggiornate periodicamente e disponibili agli sportelli e sui rispettivi siti, di cui all'allegato 2.

Art. 4 Principi generali

1. Uguaglianza ed imparzialità. Il Gestore si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, senza alcuna forma di discriminazione per motivi di età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose. A parità di presupposti tecnici è inoltre garantita la parità di trattamento dei servizi prestati nelle diverse aree geografiche e tra le diverse categorie o fasce di utenti. Il Gestore ispira i propri comportamenti nei confronti dell'utente a criteri di obiettività, giustizia, equità ed imparzialità.

2. Continuità e regolarità. Il Gestore si impegna a garantire un servizio continuo, regolare e coerente con le norme e il Contratto di servizio. In caso di sospensioni o interruzioni del servizio, il Gestore avverte gli utenti tempestivamente e adotta tutte le misure necessarie a contenere la durata dei disservizi.

3. Partecipazione e trasparenza. La Carta è pubblicata sul sito internet del Gestore del servizio e su quello del Comune qualora gestisca direttamente le tariffe e il rapporto con gli utenti.

L'utente portatore di interesse diretto, concreto e attuale ha diritto ad accedere ai documenti ed alle informazioni detenuti dal Gestore con le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 195/2005.

4. Efficacia ed efficienza. Il Gestore eroga il servizio e ne garantisce l'efficacia e l'efficienza nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme vigenti, anche proponendo ad ATO interventi di ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi.

5. Cortesia e chiarezza. Il Gestore si impegna a garantire all'utente un rapporto basato su cortesia, educazione e rispetto e a fornire tutte le informazioni e le indicazioni utili al fine di agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi. Nei messaggi all'utente, il Gestore presta particolare attenzione all'uso di un linguaggio semplice e

immediatamente comprensibile, verificandone l'efficacia e assicurando l'identificabilità del proprio ufficio di riferimento.

6. Informazione e semplificazione delle procedure. Il Gestore garantisce all'utente l'informazione sulle procedure da seguire per l'attivazione dei servizi mediante i diversi canali di contatto indicati nella Carta. Inoltre, si impegna a razionalizzare, semplificare ed informatizzare le procedure, a ridurre per quanto possibile gli adempimenti richiesti all'utente e a fornire gli opportuni chiarimenti utilizzando tutti gli strumenti disponibili (*Call center*, sportelli al pubblico, sito web,).

7. Sicurezza e tutela dell'ambiente. Nello svolgimento delle proprie attività i gestori garantiscono la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. L'utente contribuisce adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del decoro. Il Gestore si impegna inoltre a sviluppare strategie e azioni finalizzate al risparmio delle risorse primarie ed alla riduzione delle fonti di inquinamento.

8. Responsabilità. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e gli standard previsti. Gli utenti hanno l'obbligo di rispettare le definizioni definite nei regolamenti, in particolare l'obbligo di conferire separatamente sia i rifiuti recuperabili e riciclabili sia quelli che richiedono modalità specifiche di smaltimento perché pericolosi o dannosi per l'ambiente. Il Gestore si impegna a evidenziare sui diversi contenitori il tipo di rifiuti a cui sono destinati. Il conferimento dei rifiuti difforme dai regolamenti è oggetto di sanzione da parte degli organismi di vigilanza e controllo.

Titolo II. Obblighi e standard di qualità

Art. 5 Obblighi di qualità contrattuale e tecnica

1. I gestori rispettano le previsioni degli obblighi del livello qualitativo avanzato previsti dal quadrante IV della matrice degli schemi regolatori del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e, quando migliorativi, quelli previsti dal Contratto di servizio.

Art. 6 Standard di qualità

1. I gestori applicano gli standard indicati nell'Appendice 1.

Titolo III. Attivazione, variazione e cessazione del servizio e relativi standard

Art. 7 Modalità di attivazione del servizio

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Gestore della tariffa identificato nei siti del Gestore del servizio, secondo le modalità indicate nel Regolamento tariffario.
2. Le risposte alle richieste di attivazione saranno inviate all'utente entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 8 Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta

1. Le attrezzature per la raccolta sono messe a disposizione dell'utente da parte del Gestore del servizio rifiuti per il ritiro entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento da parte dello stesso della richiesta di attivazione del servizio se non vi è la necessità preliminare di effettuazione del sopralluogo, altrimenti saranno consegnate all'utente o messe a disposizione per il ritiro entro dieci (10) giorni lavorativi.
2. L'utente provvede al ritiro dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dai regolamenti che stabiliscono le sanzioni per eventuali ritardi nel ritiro da parte dell'utente.

Art. 9 Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate dall'utente al Gestore della tariffa secondo le modalità indicate nel Regolamento tariffario, utilizzando i punti di contatti indicati al Titolo V.
2. Il tempo di risposta è pari a 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

Titolo IV. Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati e standard

Art. 10 Reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni e rettifica degli importi addebitati

1. L'utente formalizza il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati o presso lo sportello fisico o accedendo allo sportello o tramite pec, e-mail, posta ordinaria o raccomandata.
2. Il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, dovranno contenere almeno le seguenti informazioni obbligatorie:
 - a) i dati identificativi dell'utente ovvero: nome, cognome, codice fiscale, (facoltativo numero di telefono), recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica, il codice utente, l'indirizzo e il codice utenza;
 - b) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione della raccolta e trasporto, gestione dello spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - c) le coordinate bancarie o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. La risposta motivata è trasmessa utilizzando il recapito fornito dall'utente nella richiesta. Qualora tra i recapiti forniti sia indicato un indirizzo e-mail, questo sarà utilizzato prioritariamente. Il Gestore dà risposta scritta solo alle richieste scritte di informazioni o di modifica degli importi addebitati e ai reclami scritti.
4. La risposta motivata al reclamo scritto e alla richiesta scritta di informazioni sarà data entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'utente, mentre la risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati sarà data entro sessanta (60) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'utente.
5. Le segnalazioni prive degli elementi identificativi dell'utente, del Comune e dell'oggetto della richiesta non sono prese in considerazione.

Titolo V. Punti di contatto con l'utente e relativi standard

Art. 11 Punti di contatto

1. L'utente comunica utilizzando i seguenti punti di contatto:
 - a) sportello;
 - b) call center;
 - c) numero verde per pronto intervento;
 - d) e-mail;
 - e) Pec;
 - f) sezione online per l'utente.

Art. 12 Obblighi e requisiti minimi dello sportello

1. Il Gestore mette a disposizione dell'utente uno sportello online, accessibile dal proprio sito o raggiungibile tramite applicazioni dedicate.
2. Il Gestore mette a disposizione sportelli fisici, indicati nel proprio sito insieme all'orario di apertura, a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le prestazioni fornite con lo sportello online.
3. Gli sportelli fisici e online consentono all'utente di inoltrare: i reclami e le richieste di informazioni al Gestore; le richieste per il ritiro dei rifiuti su chiamata, le segnalazioni per disservizi e le richieste per la riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare al gestore del servizio; presentare le richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio al Gestore della tariffa.

Art. 13 Contatto telefonico

1. L'utente può richiedere assistenza al Gestore contattandolo mediante il numero verde disponibile gratuitamente sia da telefono fisso che da cellulare. Il servizio telefonico consente all'utente di chiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, chiedere la riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
2. Il tempo medio di attesa dall'inizio della risposta all'inizio della conversazione con l'operatore, per il servizio telefonico, è pari a duecentoquaranta (240) secondi.

Art. 14 Contenuti minimi dei punti di contatto

1. Oltre a quanto indicato dai precedenti articoli, l'utente può chiedere informazioni su:
 - a) le attività di raccolta e di spazzamento e lavaggio delle strade in particolare sulla frequenza, i giorni e gli orari delle raccolte e dello spazzamento contenute nel Programma delle attività della raccolta e trasporto e nel Programma delle attività dello spazzamento e lavaggio strade;
 - b) l'elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili e l'eventuale calendario dei ritiri;
 - c) le corrette modalità di conferimento e le buone pratiche ambientali, inclusi i suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti;

- d) l'ubicazione, le modalità di accesso e gli orari di apertura dei centri di raccolta con l'elenco dei rifiuti conferibili;
- e) l'ubicazione, le modalità di accesso e gli orari di apertura dei centri per lo scambio o il riuso;
- f) le agevolazioni tariffarie per l'autocompostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera.

Art. 15 Informazioni all'utente

1. Il Gestore garantisce all'utente informazioni periodiche sulla gestione del servizio, oltre che con i canali indicati al Titolo V, anche mediante:

- a) campagne di comunicazione e sensibilizzazione (affissioni, pubblicità sui quotidiani, spot radiofonici e televisivi, cartellonistica, campagne on line locandine, volantini, brochure, avvisi, ecc.);
- b) attività didattiche nelle scuole (progetti di educazione ambientale con possibilità di visita agli impianti di smaltimento, selezione e trattamento dei rifiuti e centri di raccolta);
- c) comunicati stampa e redazionali e newsletter e fogli informativi da allegare al documento di riscossione;
- d) allestimento di punti informativi in occasione di eventi di ampia frequentazione;
- e) servizio di messaggistica tramite sms, e-mail, social network e app dedicate.

Titolo VI. Servizi prestati dal Gestore del servizio

Art. 16 Servizi erogati sul territorio

1. Il Gestore del servizio opera in conformità a quanto riportato nel Contratto di servizio.
2. La scheda di sintesi e il dettaglio dei servizi erogati in ciascun Comune sono disponibili presso gli sportelli e il sito internet del Gestore del servizio.

Art. 17 Servizi a chiamata attivabili dall'utente

1. Il Gestore del servizio rifiuti, nell'ambito del servizio di raccolta, garantisce all'utente fino a complessivi 12 ritiri per anno di alcune tipologie di rifiuti, fra i quali rifiuti ingombranti, RAEE e scarti verdi a domicilio, posizionati a bordo strada, con volume per ritiro non superiore a 3 m³. Il servizio non consente il ritiro di rifiuti con altezza, larghezza o profondità superiore a 2,5 m.
2. L'utente richiede il ritiro su chiamata mediante i canali previsti al Titolo V indicando:
 - i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, codice utente, codice utenza e indirizzo di ritiro, e-mail o telefono di contatto per l'effettuazione del servizio);
 - i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, tipologia numero e dimensione dei rifiuti oggetto del ritiro.
3. Il ritiro dei rifiuti avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente salvo il caso in cui l'utente chieda il ritiro in data successiva.
4. Ulteriori informazioni integrative sulle modalità di erogazione dei servizi a chiamata sono disponibili presso i punti di contatto del Gestore del servizio rifiuti, indicati all'art. 11.

Art. 18 Segnalazione disservizio

1. L'utente inoltra la segnalazione di disservizio al Gestore della attività mediante i canali descritti al Titolo V.
2. In caso di disservizio detto Gestore interviene entro cinque (5) giorni lavorativi dalla segnalazione nel caso non sia necessario il sopralluogo ed entro dieci (10) giorni lavorativi in caso di sopralluogo.

Art. 19 Pronto intervento

1. L'utente segnala al Gestore del servizio rifiuti le situazioni di pericolo dovute a siringhe abbandonate e al ribaltamento di contenitori stradali o di prossimità, chiamando il numero verde gratuito dedicato, indicato in allegato 2, attivo 24 ore su 24, fornendo le informazioni a ciò necessarie e inviando, se possibile, supporti fotografici utili alla individuazione dell'intervento richiesto.
2. La segnalazione di rifiuti sulla carreggiata stradale che ostacolano la viabilità stradale o generano situazioni di degrado o impattano sulle condizioni igienico-sanitarie sono effettuate dai soggetti istituzionali competenti (Polizia Municipale, Comune, Arpat, ecc.).
4. Il Gestore di cui al comma 1 interviene sul luogo entro quattro (4) ore dalla segnalazione. Nei casi in cui si rende necessaria la caratterizzazione dei rifiuti, detto Gestore provvederà alla messa in sicurezza e al confinamento dell'area, garantendo la protezione per l'ambiente, le persone, o le cose, entro quattro (4) ore dall'arrivo sul luogo della chiamata. Il tempo di

rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare i 15 giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area.

Art. 20 Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto

1. I servizi sono svolti secondo le modalità indicate nel Programma delle attività dei servizi di raccolta riportato nella sezione "Servizi attivi" del sito internet del Gestore dell'attività.
2. Il Gestore dell'attività effettua il recupero dei servizi di raccolta domiciliare programmati ma non effettuati entro 24 ore per le raccolte domiciliari, entro 7 ore per la raccolta porta a porta della frazione organica e del rifiuto residuo, entro 12 ore per le raccolte porta a porta di carta, plastica e lattine, pannolini e verde.
3. Il Gestore dell'attività recupera i servizi di raccolta stradale e di prossimità programmati ma non effettuati entro 24 ore. Se la programmazione dei servizi di raccolta e trasporto è definita per fascia oraria, il tempo di recupero decorre dall'estremo superiore dell'intervallo. L'inizio dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto coincide con il termine del tempo di recupero.
5. In caso di sciopero, il Gestore della attività si impegna a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. n. 146/1990.

Art. 21 Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. Il Gestore dell'attività in oggetto effettua i servizi di spazzamento e lavaggio strade, programmati ma non effettuati, entro ventiquattro (24) ore. Quando il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade è programmato per fascia oraria, il tempo di recupero decorre dall'estremo superiore dell'intervallo. L'inizio dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade coincide con il termine del tempo di recupero.
5. In caso di sciopero, il Gestore della attività si impegna a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. n. 146/1990.

Art. 22 Gestione degli impianti

1. Il sito del Gestore del servizio rifiuti riporta le principali informazioni relative agli impianti utilizzati per le attività di trattamento, smaltimento e recupero, inclusa la localizzazione e le quantità di flussi di rifiuti gestiti.

Art. 23 Centri di raccolta

1. I Centri di raccolta sono aree strutturate e presidiate alla raccolta separata delle diverse tipologie di rifiuti. Gli utenti possono accedere e conferire direttamente i propri rifiuti ai Centri di raccolta presenti sul territorio.
2. Per le informazioni sulla localizzazione dei Centri di raccolta, sulle norme di accesso, sulle misure di sicurezza da adottare durante la permanenza all'interno dell'area, sui materiali conferibili e sugli orari di apertura, gli utenti possono contattare il call center o consultare il sito del Gestore della attività in oggetto.

Art. 24 Descrizione e manutenzione dei contenitori

1. Il parco dei contenitori ad uso privato e di quelli stradali ad uso pubblico utilizzato per i servizi risponde alle migliori soluzioni disponibili per le diverse tipologie di raccolta. La pulizia

e corretta tenuta dei contenitori ad uso privato è di competenza dell'utente; il Gestore della attività provvede alla riparazione o sostituzione di contenitori danneggiati previa richiesta dell'utente inoltrata mediante i canali descritti al Titolo V.

2. Il tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare è pari a dieci (10) giorni lavorativi, dalla segnalazione dell'utente nel caso non sia necessario il sopralluogo, e di quindici (15) nel caso sia necessario il sopralluogo.

3. Il servizio di manutenzione dei contenitori stradali prevede la manutenzione programmata ed ispettiva e la riparazione a seguito di guasto.

4. La manutenzione programmata ed ispettiva consiste in due controlli annui con un intervallo minimo di 5 mesi e massimo di 7 mesi per ciascun contenitore effettuate da squadre dotate di furgoni attrezzati assegnate al controllo di un'area. I contenitori risultati irrecuperabili sono sostituiti nel più breve tempo possibile.

5. Il Gestore della attività raccoglie quotidianamente le segnalazioni di guasti o malfunzionamento dei contenitori inviate tramite i canali indicati al Titolo 5 dal personale proprio incaricato, dagli utenti, dai Comuni, dall'ATO o di altri Enti. Le segnalazioni verranno gestite, se possibile, nell'ambito della manutenzione programmata, oppure con interventi specifici di riparazione dei guasti. Se il guasto è tale da rendere inutilizzabile o pericoloso il contenitore l'intervento sarà svolto nel più breve tempo possibile. Se il contenitore risulta irrecuperabile si procederà alla sostituzione.

Art. 25 Lavaggio e sanificazione dei contenitori

1. Gli interventi di sanificazione tramite trattamento enzimatico ed i lavaggi dei contenitori sono pianificati in base alle esigenze stagionali.

Titolo VII. Diritti dell'utente

Art. 26 Indagine sulla soddisfazione degli utenti

1. Il Gestore può effettuare sondaggi per riscontrare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi resi o per conoscere esigenze specifiche o l'interesse alle tipologie di servizi e alle modalità organizzative. I sondaggi possono essere estesi ai soggetti portatori di interessi.
2. Il Gestore del servizio effettua almeno ogni anno con riferimento ai servizi erogati l'anno precedente, un'indagine sulla soddisfazione degli utenti sui servizi. L'indagine, pubblicata sul sito del Gestore del servizio, è finalizzata al miglioramento dei servizi resi e all'individuazione di eventuali esigenze da parte dei cittadini utenti, e può essere estesa anche ad altri soggetti portatori d'interesse.

Art. 27 Accesso agli atti ed ai documenti

1. Il Gestore garantisce all'utente del servizio il diritto di accesso ai documenti relativi al servizio in concessione alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e della deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF (*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*).
2. L'utente esercita il diritto di accesso trasmettendo al Gestore la relativa istanza, con raccomandata o PEC, contenente la motivazione della richiesta di accesso.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, e dei diritti di ricerca e di visura.

Art. 28 Diritti degli utenti

1. Per tutelare gli utenti del servizio e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi, ATO Toscana Centro definisce i diritti, anche di natura risarcitoria, spettanti agli utenti.
2. L'utente ha diritto al rimborso se il Gestore non ha rispettato gli standard previsti dalla Carta. L'indennizzo ha luogo quando il mancato rispetto dello standard abbia determinato un danno all'utente.
3. Non determina il diritto all'indennizzo il mancato rispetto degli standard generali di qualità dovuto a:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, situazioni di traffico veicolare interrotto per incidenti o a seguito di disposizioni di autorità pubblica, indisponibilità degli impianti di trattamento, gravi e documentate situazioni metereologiche avverse (con riferimento all'attività di spazzamento e il lavaggio delle strade);
 - b) cause imputabili all'utente, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al Gestore;
4. Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo quando l'utente non è in regola con il pagamento del servizio.

Art. 29 Indennizzi automatici

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 28, l'utente ha diritto a indennizzi automatici secondo le modalità previsti nell'Allegato 2.

Art. 30 Indennizzi a richiesta

1. Nei casi in cui non è previsto l'indennizzo automatico, l'utente deve contestare il mancato rispetto degli standard di qualità entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento con comunicazione inviata al Gestore del servizio oggetto di contestazione mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata contenente la descrizione della violazione.

2. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il gestore destinatario del reclamo valuta la contestazione e in caso emerga un effettivo pregiudizio per l'utente, gli riconosce un indennizzo di euro 10 (*dieci/00*).

Art. 31 Corresponsione dell'indennizzo

1. Nei casi in cui si applica la tariffa corrispettiva, gli indennizzi, se riconosciuti, sono corrisposti con accredito dell'importo nella prima fatturazione utile. Nel documento di riscossione la causale della detrazione viene indicata come "Indennizzo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dalla Carta". Nel medesimo documento è precisato che l'erogazione dell'indennizzo non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito. Nei casi di tariffa tributo (TARI) gli indennizzi spettanti di cui sopra sono corrisposti dal Gestore del servizio rifiuti.

2. Nei casi di tariffa tributo (TARI) gli indennizzi sono corrisposti dal Gestore del servizio rifiuti o dal gestore integrato.

Art. 32 Tutela dell'utente

1. L'utente che verifichi una violazione della Carta può farne comunicazione per lettera raccomandata, a ATO Toscana Centro, Viale G. Poggi 2, 50125 Firenze o per Pec ato.toscanacentro@postacert.toscana.it o per e-mail a atotoscanacentro@atotoscanacentro.it fornendo le relative informazioni e indicando anche le proprie generalità ed un numero telefonico.

Art. 33 Accesso alle vie conciliative

1. L'utente che ritiene di aver subito un pregiudizio dalla violazione della Carta da parte del Gestore può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia.

2. La procedura conciliativa è avviata secondo lo schema-tipo di formulario allegato alla Carta.

3. In caso di mancata risoluzione amichevole della controversia o in caso di mancata risposta entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'utente potrà agire in sede giurisdizionale.

4. Se l'utente finale non si ritiene soddisfatto della risposta al reclamo o se non riceve risposta entro i termini previsti, e fatti salvi i suoi diritti di azione, può chiedere:

- a) entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'esito del reclamo o – in caso di mancata risposta – dalla scadenza del termine previsto per la risposta, un incontro con il Gestore. Il Gestore, se non ritiene manifestamente infondata o inammissibile la richiesta, fissa la data dell'incontro di norma entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta;

- b) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della risposta o, in caso di mancata risposta, dalla scadenza del termine previsto per la risposta, l'attivazione della procedura di conciliazione paritetica.

Art. 34 Conciliazione paritetica

1. Il Gestore promuove la conciliazione paritetica quale strumento alternativo a quello giudiziario per la risoluzione delle controversie. La conciliazione paritetica è un procedimento più veloce ed economico rispetto al procedimento giurisdizionale ed ha lo scopo di prevenire il contenzioso fra le parti. La procedura non comporta costi per l'utente e sospende eventuali azioni di recupero forzoso del credito.
2. La conciliazione paritetica ha l'obiettivo di raggiungere un accordo transattivo vincolante fra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti potranno sempre adire gli altri rimedi previsti dal presente articolo.
3. La procedura si svolge con l'ausilio di due conciliatori che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti.
4. La richiesta di conciliazione può essere formulata dall'utente o da un'associazione di consumatori cui egli conferisca specifica delega scritta mediante compilazione della relativa istanza. A prescindere dall'esito, la procedura si conclude necessariamente entro 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta.
5. La procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume efficacia di contratto di transazione ex art. 1965 c.c. ed è quindi vincolante per le parti.

Art. 35 Protezione dei dati personali

1. Il Gestore del servizio rifiuti ed il Gestore dell'attività di gestione della tariffa (il Comune per la gestione della TARI ed il Gestore per la tariffa corrispettiva) agiscono rispettivamente in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.
2. I Gestori di cui al comma precedente si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento, funzionali all'erogazione delle attività di rispettiva competenza, in attuazione della normativa dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la protezione dei dati personali, RGPD) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il Titolare del trattamento si impegna all'adozione di tutte le misure appropriate per fornire, all'interessato, le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD e per garantire il pieno esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. Le informative ex artt. 13 e 14 del RGPD vengono anche pubblicate sul sito web in apposita sezione.

Art. 36 Validità della Carta e integrazioni successive

1. La Carta il cui contenuto è stato condiviso con le Associazioni dei consumatori presenti nel territorio, valida fino a revoca o sostituzione, è periodicamente verificata e aggiornata in base alle indicazioni normative e alle eventuali variazioni allo svolgimento dei servizi.

Art. 37 Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla applicazione della Carta saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Art. 38 Documenti allegati

1. Sono allegati alla presente Carta:
 - Allegato 1. Appendice “Standard di qualità del servizio”;
 - Allegato 2. Contatti e Riferimenti;
 - Allegato 3. Richiami al sito internet;
 - Allegato 4. Modulo per accesso alle vie conciliative.

Titolo VIII. ALLEGATI

Allegato 1. – STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Prestazione	Standard
Richieste di attivazione del servizio Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione inviate entro 30 gg lavorativi	90%
Richieste di variazione e cessazione del servizio Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio entro 30 gg lavorativi	90%
Reclami scritti Percentuale minima di risposte a reclami scritti inviate entro 30 gg	90%
Richieste scritte di informazioni Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro: 30 gg	90%
Rettifica di importi addebitati Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, inviate entro 60 gg lavorativi	90%
Attesa tra inizio risposta e inizio conversazione Tempo medio di attesa tra inizio risposta e inizio conversazione con l'operatore o tra la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (incluso il cd. albero fonico)	≤240"
Rettifiche degli importi non dovuti Percentuale minima di rettifiche effettuate entro 120 gg lavorativi	90%
Ritiri su chiamata Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata entro 7 gg lavorativi	90%
Segnalazioni di disservizio Percentuale minima di segnalazioni di disservizio con tempo di intervento entro 5 gg lavorativi senza sopralluogo Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro dieci (10) gg lavorativi con sopralluogo	90% 90%
Segnalazioni di disservizio Percentuale minima di segnalazioni di disservizio con tempo di intervento entro 5 gg lavorativi senza sopralluogo Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro dieci (10) gg lavorativi con sopralluogo	90% 90%
Richieste di riparazione attrezzature (solo per le gestioni con servizi domiciliari) Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, con tempo di intervento entro dieci (10) gg lavorativi, senza sopralluogo Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, con tempo di intervento entro 15 gg lavorativi, con sopralluogo	90% 90%
Puntualità delle attività di raccolta e trasporto Percentuale media mensile di servizi effettuati regolarmente rispetto a quelli programmati	90%
Riempimento eccessivo dei contenitori Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti	90%
Interruzioni della raccolta e trasporto Durata delle interruzioni delle attività di raccolta e trasporto non superiore a 24 ore, a 7 ore per organico e rifiuto indifferenziato, a 12 ore per carta, plastica e lattine, pannolini e verde	85%
Puntualità dello spazzamento e lavaggio strade Percentuale media mensile di servizi di spazzamento e lavaggio strade regolari rispetto a quelli programmati	90%
Interruzioni dello spazzamento e lavaggio strade Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non superiore a 24h	85%
Tempestività delle prestazioni di pronto intervento Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, in cui il personale incaricato dal Gestore arriva sul luogo entro 4 ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	90%

Allegato 2. – CONTATTI E RIFERIMENTI

PREMESSA:

Alia Servizi Ambientali SpA è il gestore integrato del servizio di gestione rifiuti, tariffe e rapporto con gli utenti, nella carta della qualità risultano essere coincidenti le seguenti definizioni:

- *Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- *Gestore del servizio rifiuti*
- *Gestore*

Pertanto:

il numero verde gratuito dedicato alle richieste di **pronto intervento** di cui all'art. 19, attivo 24 ore su 24 è reperibile sul sito Internet di Alia S.A. S.p.A.

Il sito Internet di Alia è consultabile all'indirizzo:

<https://www.aliaserviziambientali.it>

ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI:

- *Gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: **Alia Servizi Ambientali SpA***
- *Il sito Internet di Alia contiene i punti di contatto del Gestore divisi per Comune ed ogni altra informazione utile alla fruizione del servizio.*
- *Le medesime informazioni di cui sopra potranno essere reperite anche attraverso gli uffici informativi del gestore presenti sul territorio e attraverso il **numero verde 800 888 333 da rete fissa e al numero 199 105 105 da rete mobile.***

ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO E ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE:

- *Gestore del servizio di gestione rifiuti: **Alia Servizi Ambientali SpA***
- *Il sito Internet di Alia contiene i punti di contatto del Gestore divisi per Comune e specifici per singola attività, ed ogni altra informazione utile alla fruizione dei servizi.*
- *Le medesime informazioni di cui sopra potranno essere reperite anche attraverso gli uffici informativi del gestore presenti sul territorio e attraverso il **numero verde da rete fissa 800 888 333 e al numero da rete mobile 199 105 105.***

DISCIPLINA DEGLI INDENNIZZI:

Come da art. 29 della Carta della Qualità, si dà atto della seguente disciplina specifica in merito agli indennizzi.

Salvo quanto previsto dall'art.28, l'utente ha diritto a un indennizzo automatico pari a euro 10 (dieci/00), nei seguenti casi, per il mancato rispetto:

1. del tempo massimo di risposta alle richieste scritte degli utenti;

2. del tempo massimo di esecuzione del servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti se non effettuato entro le 24 ore successive a quanto comunicato e non coincidente a situazioni di criticità impiantistica;
3. del tempo di rettifica di fatturazione o di eventuale rimborso in caso di applicazione della tariffa corrispettiva.

Allegato 3. – RICHIAMI AL SITO INTERNET

Di seguito si riepilogano i documenti e le informazioni presenti nel sito del gestore del servizio rifiuti espressamente richiamati nella carta anche ad integrazione della stessa e dei regolamenti comunali indicandone l'articolo di riferimento.

- Regolamento comunale di gestione rifiuti (artt. 1, 2 e 8)
- Regolamento tariffario (artt. 1 e 2)
- Carta della qualità (artt. 1, 2, 3, 27, 30, 31, 32, 35, 36 e 37);
- Modalità di attivazione del servizio (art. 1, 4, 6, 7 e 8);
- Modalità di variazione e cessazione (artt. 1, 6 e 9);
- Accesso allo sportello online (artt. 1, 10 e 11);
- Programma dei servizi erogati dal Gestore nel Comune (artt. 1, 13, 19 e 20);
- Informazioni aggiuntive per i servizi a chiamata (art. 14);
- Sezione "servizi attivi" nel Comuni (1, 4 e 13);
- Elenco degli sportelli fisici e relativi orari di apertura (art. 11);
- Elenco dei Centri di raccolta con orari e indicazioni di accesso (artt. 13 e 22);
- Principali informazioni sugli impianti gestiti (artt. 1, 4 e 13);
- Canali per le richieste di sostituzione e riparazione dei contenitori (artt. 11, 12, 22 e 23);
- Indagine periodica sulla soddisfazione degli utenti (art. 25);
- Protezione dati personali (art. 34).

Allegato 4. MODULO DI ACCESSO ALLE VIE CONCILIATIVE

A. Dati identificativi dell'utenza

Codice utenza

Indirizzo dell'utenza

B. Dati identificativi dell'utente

Nome e Cognome o ragione sociale

Codice fiscale o partita IVA

Recapito e punto di contratto eletto per l'invio di corrispondenza e/o per contattare l'utente

.....

C. Dati identificativi del delegato dall'utente (ove nominato)

Nome e Cognome

Codice fiscale

Recapito e punto di contratto eletto per l'invio di corrispondenza e/o per contattare il delegato

.....

D. Indicazione dell'oggetto della controversia e dei motivi per i quali si chiede la conciliazione

con precisazione dell'ambito oggetto della questione (ad es. servizi di raccolta; servizi di pagamento; servizi di assistenza agli utenti; etc.)

.....

.....

.....

E. Descrizione della domanda dell'utente

(se possibile indicare anche i fondamenti giuridici della richiesta)

.....

.....

F. Elenco dei documenti allegati

- copia del documento di identità del firmatario per istanze inoltrate per via telematica o posta;
- copia della delega e del documento d'identità del delegante (eventuale).

Con la sottoscrizione del presente documento il firmatario dichiara l'assenza di procedimenti giurisdizionali o di altre procedure di conciliazione in corso ed aventi ad oggetto la medesima questione.

Luogo e data,

Firma

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.



COMUNE DI QUARRATA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione CC n. 37 del 30/06/2014. Successivamente modificato con: Deliberazione CC n. 36 del 13/07/2015; Deliberazione CC n. 3 del 04/03/2016; Deliberazione CC n. 25 del 27/03/2017 ; Deliberazione CC n. 12 del 15/02/2018 ; Deliberazione CC n. 16 del 20/03/2019 ; Deliberazione CC n. 95 del 24/10/2019 ; Deliberazione CC n. 26 del 28/04/2020 ; Deliberazione CC n. 21 del 30/03/2021; Deliberazione CC n. 62 del 29/06/2021; Deliberazione CC n. 21 del 07/04/2022

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC.....
- Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote.....
- Art. 3 – Dichiarazione.....
- Art. 4 – Modalità di versamento.....
- Art. 5 – Riscossione
- Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo.....
- Art. 7 - Controlli e verifiche
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento
- Art.10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali

- Art.25 - Oggetto
- Art.26 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Art.27 - Rifiuti assimilati agli urbani (abrogato).....

Art.28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....

Art.29 - Soggetto attivo.....

Titolo II – Presupposto e soggetti passivi

Art.30 - Presupposto per l’applicazione del tributo.....

Art.31 - Soggetti passivi.....

Art.32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....

Art.33 - Esclusione dall’obbligo di conferimento.....

Art.34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....

Art.35 - Superficie degli immobili.....

Titolo III – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe del tributo

Art.36 - Costo di gestione.....

Art.37 - Determinazione della tariffa.....

Art.38 - Articolazione della tariffa.....

Art.39 - Periodi di applicazione del tributo.....

Art.40 - Tariffa per le utenze domestiche.....

Art.41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.....

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Art.42 - Tariffa per le utenze non domestiche.....

Art.43 - Classificazione delle utenze non domestiche.....

Art.44 - Scuole statali.....

Art.45 - Tributo giornaliero.....

Art.46 - Tributo provinciale.....

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni della TARI

Art.47 - Riduzioni per le utenze domestiche.....

Art.48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo.....

Art.49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....

Art.50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....

Art.50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

Art.51 – Agevolazioni e riduzioni

Art.52 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....

Titolo V – Dichiarazione e riscossione

Art.53 – Dichiarazione.....

Art.54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....

Art.55 – Riscossione.....

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Titolo VI – Accertamento e rimborsi

Art.56 - Poteri del Comune.....

Art.57 – Accertamento.....

Art.58 - Sanzioni.....

Art.59 – Interessi.....

Art.60 – Rimborsi.....

Art.61 - Versamento minimo.....

Art.62 – Contenzioso.....

Art.63 - Riscossione coattiva.....

PARTE IV – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC Titolo I – Disposizioni generali Articolo 1 - Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC 1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Quarrata assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 3. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 4. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante dell'immobile. 5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.		
Articolo 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote 1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento: a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; c) le aliquote dell'IMU.	1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, od entro diverso termine, se previsto: a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; c) le aliquote dell'IMU.	L’art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge n 228 del 2021 (cd. "Milleproroghe"), convertito nella legge n.25 del 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Articolo 3 - Dichiarazione 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, per le componenti IMU e TASI, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il 5 numero dell’interno, ove esistente. 3. Ai fini della dichiarazione della componente TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.		
Articolo 4 - Modalità di versamento 1. Il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Per la TARI è possibile utilizzare anche le altre modalità di		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.		
Articolo 5 – Riscossione 1. La IUC è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Quarrata.		
Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo 1. Il Comune designa il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile IUC può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, o disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.		
Articolo 7 - Controlli e verifiche 1. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può emettere l'accertamento in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.		
Articolo 8 - Sanzioni		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ù 2. In caso di omessa presentazione delle dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.		
Articolo 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento 1. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento IUC, si		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, o in caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.		
Articolo 10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni 1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 2. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare l’accertamento e la riscossione della componente TARI al soggetto al quale risulta attribuito, al 31 dicembre 2013, il servizio di gestione dei rifiuti.		
PARTE II - REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU		Imposta disciplinata ex novo dal 1° gennaio 2020 con l’entrata in vigore della L. 160/2019.
PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI Titolo I - Disposizioni generali Articolo 25 – Oggetto 1. E' istituita e disciplinata la componente TARI		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a titolo di componente della IUC. In particolare, sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le tariffe della TARI si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.		
Articolo 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato A) prodotti dalle attività riportate nell’allegato Lquinquies al medesimo decreto legislativo (allegato B); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi,		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 12 attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; i) i veicoli fuori uso.		
Articolo 27 - Abrogato		Articolo abrogato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2021
Articolo 28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117		
Articolo 29 - Soggetto attivo 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l’intera superficie dell’immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione		
Titolo II - Presupposto e soggetti passivi Articolo 30 - Presupposto per l’applicazione del tributo		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.		
Articolo 31 - Soggetti passivi 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un’attività economica e sia stata accertata dal Comune l’impossibilità di distinguere l’attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.		
Articolo 32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile; e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purchè riconosciuti dalla legge, con l’esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.		
Articolo 33 - Esclusione dall’obbligo di conferimento 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 32 del presente regolamento.		
Articolo 34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che questi ultimi ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: a) (lettera abrogata); b) le superficie dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola o delle attività connesse ex art. 2135 c.c. e le relative pertinenze,		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

con esclusione delle superfici delle abitazioni e delle loro pertinenze; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; d) i locali adibiti all’esercizio di attività industriale con esclusivo riferimento alle superfici di produzione. 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma sia oggettivamente impossibile individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco: <table><tr><td>Attività</td><td>Percentuale di riduzione</td></tr><tr><td>Falegnamerie</td><td>20%</td></tr><tr><td>Autocarrozzerie</td><td>30%</td></tr><tr><td>Officine metalmeccaniche</td><td>30%</td></tr><tr><td>Galvanotecnica e trattamento metalli</td><td>30%</td></tr><tr><td>Laboratori odontotecnici/veterinario</td><td>20%</td></tr></table>	Attività	Percentuale di riduzione	Falegnamerie	20%	Autocarrozzerie	30%	Officine metalmeccaniche	30%	Galvanotecnica e trattamento metalli	30%	Laboratori odontotecnici/veterinario	20%		
Attività	Percentuale di riduzione													
Falegnamerie	20%													
Autocarrozzerie	30%													
Officine metalmeccaniche	30%													
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%													
Laboratori odontotecnici/veterinario	20%													

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Laboratori litotipografici/tipografie 20% Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale 30% Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo 20%. 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati dovranno: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice “ATECO 2007” relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto comporta la non applicazione dell’agevolazione per l’annualità in esame.		
Articolo 35 - Superficie degli immobili 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. 3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario, al metro quadro inferiore. 4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.		
TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO Articolo 36 - Costo di gestione 1. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.		
Articolo 37 - Determinazione della tariffa 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all’anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate C, D) e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 3. La tariffa è determinata in conformità al Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altro termine previsto da norme statali.		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.		
Articolo 38 - Articolazione della tariffa 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

differenziata riferibile alle singole utenze domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. 5. La riduzione si applica: a) a coloro che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunale; b) ai soggetti che attivano il compostaggio domestico.		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Articolo 39 - Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’utilizzazione o la detenzione dei locali o delle aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 52 del presente regolamento, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio in occasione della prima scadenza utile successiva.	Articolo 39 – Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’utilizzazione o la detenzione dei locali o delle aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 52 del presente regolamento, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio in occasione della prima scadenza utile successiva.	L’articolo è abrogato integralmente per espressa previsione della disciplina di applicazione del tributo ai successivi artt. 53 e 54 del presente regolamento, riformulati in coerenza al TQRIF di cui alla Delibera ARERA 15/2022.
Articolo 40 - Tariffa per le utenze domestiche		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.		
Articolo 41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche 1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente: a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 53 del presente regolamento; c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo del tributo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente: - un occupante per unità immobiliari con superficie inferiore od uguale a 60 mq; - due occupanti per unità immobiliari con superficie da 61 a 120 mq; - tre occupanti per unità immobiliari con superficie da 121 a 180 mq; - quattro occupanti per unità immobiliari con superficie da 181 a 240 mq; - cinque occupanti per unità immobiliari con superficie da 241 a 300 mq; - sei occupanti per unità immobiliari con superficie superiore a 300 mq. 2. La determinazione della tariffa secondo la tabella convenzionale di cui al comma precedente, lett. c) è valida anche per le unità abitative detenute dagli iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

residenti nel Comune. 3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, il numero degli occupanti è quello risultante da dichiarazione all'uopo presentata entro i termini di legge.		
Articolo 42 - Tariffa per le utenze non domestiche 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.		
Articolo 43 - Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. Ai fini dell’individuazione della categoria così definita nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree delle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'analisi dei seguenti criteri: a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA; b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria; c) attività economica dichiarata ai fini IVA; d) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario. 2-bis. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività 21 che presenta maggiore analogia sotto il profilo della		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.		
Articolo 44 - Scuole statali 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.		
Articolo 45 - Tributo giornaliero 1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 51 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 47 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 49. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il tributo annuale		
Articolo 46 - Tributo provinciale 1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.		
TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni Articolo 47 - Riduzioni per le utenze domestiche 1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 17%. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della parte variabile del 7,00%. La riduzione è subordinata alla presentazione di		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico e della documentazione di acquisto dell’apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell’istanza. 4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze alle quali non può essere effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in prossimità degli accessi privati a causa di obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli utenti devono conferire i propri rifiuti in appositi punti di raccolta distanti dall'utenza per più di 300 metri. La distanza è misurata dal più vicino limite del punto di raccolta alle aree pertinenziali o asservite all'utenza stessa. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 6. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale, ove sia predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, in forma differenziata e della tipologia espressamente prevista nell’allegato G del presente regolamento, acquisiscono un determinato punteggio ed hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

solare precedente; la riduzione è riconosciuta in base al punteggio accumulato nell'anno solare precedente. I criteri e i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al presente comma sono riportati nell'allegato H del regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto ad una riduzione pari ad euro 0,01. In ogni caso, l'ammontare della riduzione annualmente riconosciuta non potrà essere superiore a 40,00 euro annui della quota variabile della tariffa. Le riduzioni previste dal presente comma sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o il rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. Le riduzioni di cui al presente comma non spettano se sono di importo annuo complessivo inferiore a 3,00 euro. La contabilizzazione dei punteggi che danno diritto alla riduzione sarà attuata con la messa a regime del sistema di registrazione dei conferimenti da attestarsi con specifico atto da parte della Giunta Comunale una volta terminata la fase di sperimentazione.		
Articolo 48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo e recupero 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, per la parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di	Articolo 48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo e recupero	Adeguamento a seguito delle modifiche recate all'art. 23, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

aver avviato al riciclo nell’anno precedente mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l’indicazione del peso accettato a destino. 2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 3. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo, l’utente dovrà dimostrare 23 di aver avviato al riciclo rifiuti urbani in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quelle indicate nell’allegato E. 4. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all’articolo 35 del presente regolamento per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall’allegato D del presente regolamento. 5. Nell’allegato E sono definite le percentuali di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa. 6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo entro il 30 giugno dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

modulo stesso. La riduzione opera mediante compensazione con la prima scadenza utile successiva del tributo. 7. Abrogato 8. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero nelle forme di legge mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. In tal caso, l’utente sarà assoggettato al pagamento della sola quota fissa della tariffa sui rifiuti. 9. Per l’esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell’omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 10. A tal fine, l’utente dovrà allegare alla comunicazione la seguente documentazione: a) relazione di stima dei quantitativi dei rifiuti da conferire all’operatore privato, distinti per codice CER, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente; b) copia del contratto stipulato con l’operatore privato;		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

c) attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti. 11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell’omonima ditta individuale che ha esercitato l’opzione di cui al comma 8 del presente articolo, dovrà comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell’anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione dovrà essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato. 12. L’opzione per l’adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti è vincolante per cinque anni, fatta salva la possibilità del rientro al servizio pubblico previa istanza di riammissione da inviare al Comune e al gestore del servizio. 13. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è soggetto alla preventiva acquisizione del parere di fattibilità del gestore che dovrà essere reso entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di riammissione. 14. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 9, l’utente sarà considerato vincolato al servizio pubblico per l’intero anno solare, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto con l’operatore privato.	12. L’opzione per l’adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti è vincolante per cinque due anni, fatta salva la possibilità del rientro al servizio pubblico previa istanza di riammissione da inviare al Comune e al gestore del servizio.	
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la parte variabile, del 17% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 47 del presente regolamento.		
Articolo 50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.		
Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 7% della parte variabile della tariffa. 2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.		
Articolo 51 - Agevolazioni e riduzioni 1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche o di disagio sociale. 2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale con cui ne sono individuati criteri e modalità applicativi. 3. Con la modalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività. 4. La copertura finanziaria degli interventi		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero nell’ambito del piano finanziario del servizio. 5. In considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell’attività, ovvero di restrizione nell’esercizio dell’attività stessa, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa tenuto conto dei giorni di chiusura o restrizione dell’esercizio dell’attività. 6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell’attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile. 7. Il Comune applicherà una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni economico-sociali: appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari con almeno 4 figli a		
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

carico (famiglie numerose) e indicatori ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. 8. Con deliberazione di Giunta comunale saranno stabilite le modalità operative per l’applicazione delle riduzioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo. 9. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l’impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19. 10. Qualora le risorse assegnate a tale scopo fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse fra i soggetti beneficiari.		
Articolo 52 - Cumulo di riduzioni 1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo è indicato nell'allegato E del presente regolamento.		
TITOLO V - Dichiarazione e riscossione Articolo 53 – Dichiarazione 1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:	TITOLO V - Dichiarazione e riscossione Articolo 53 – Dichiarazione 1.	

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione. 3. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall’occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente; b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni. 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l’obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.	2. ... 3. La dichiarazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera Arera 15/2022, deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall’occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente; b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni. 4...	
Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione TARI deve essere presentata	Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione TARI deve essere presentata	Disposizione coordinata con le disposizioni di cui al TQRIF e alla Carta della Qualità del servizio integrato di

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree scoperte utilizzando gli appositi moduli del Comune messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 2-bis. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo sarà considerata omessa. 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti	dall’utente al Gestore entro il 60° (sessantesimo) successivo a quello 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto di inizio il del possesso o la della detenzione dei locali o delle aree scoperte dell’immobile, utilizzando gli appositi moduli del Comune messi gratuitamente a disposizione dal Gestore stesso. degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, i soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla TARI devono dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della tassa. 2-bis. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo sarà considerata omessa. 3. Le dichiarazioni per variazione o cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e producono i loro effetti da	gestione dei R.U. approvata da ATO Toscana Centro. Si è provveduto alla rinumerazione dei commi successivi.
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

occupanti l’utenza; c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell’immobile, nome del proprietario dell’immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico; d) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante. 4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), nonché l’eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica; b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice	tale data, se presentate nel termine indicato, ovvero, dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva, fatta salva la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva. 3-bis. Le dichiarazioni per variazione del servizio che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, anche se presentate oltre il termine di cui al comma precedente. Le variazioni saranno conteggiate in occasione della prima scadenza utile successiva. 3 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione Le dichiarazioni relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata, codice utente) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata, codice utente) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; ... d) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, i dati catastali dei locali e delle aree i dati identificativi dell’immobile:	
--	---	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

fiscale); c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell’immobile, nome del proprietario dell’immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico; d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione; f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte; g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale; h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico; i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante. 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all’ente competente direttamente o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 6. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l’attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque	indirizzo, dati catastali, superficie; 4-5. La dichiarazione originaria, variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, codice utente), nonché l’eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata); .. 5 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all’ente competente al Gestore direttamente o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione fa fede la data di invio mediante consegna agli sportelli fisici, tramite posta elettronica, anche certificata, raccomandata postale o mediante le piattaforme digitali messe a disposizione dal Gestore. In caso di spedizione	
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti. 6-bis. In caso di invio in formato digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti. E' ammesso l'invio della dichiarazione firmata in maniera olografa dal dichiarante e scansionata, purché sia allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di	postale fa fede la data di invio. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di caricamento sulla piattaforma digitale messa a disposizione, in caso di dichiarazione compilata online. 6 7 6-bis 7-bis 7 8 8 9....	
--	---	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

detto invito.	10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e seguenti dell’art. 48 del presente regolamento.	
Articolo 55 – Riscossione 1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviando ai medesimi, per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale. 2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. 3. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 4. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso bonario entro le scadenze stabilite, il Comune notificherà, anche tramite soggetto incaricato, un sollecito di pagamento con cui sarà fissato formalmente un termine per adempiere.	Articolo 55 – Riscossione 2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero, e le scadenze di pagamento e i criteri di determinazione del tributo, consentendo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione dell’utente alla data di emissione del documento della riscossione. 3. 3-bis. Il termine di scadenza del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione è	Disposizione coordinata con il TQRIF e con l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha introdotto l’art. 15-ter nell’art. 13 del d.l. 201/2011, per cui i versamenti dei tributi diversi da IMU, imposta di soggiorno , TASI e addizionale comunale all’IRPEF, <i>“la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.”.</i> Coordinamento della norma regolamentare con il TQRIF, in particolare con la previsione di

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

5. In caso di mancato o insufficiente pagamento del sollecito nel termine indicato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per cui è dovuto il tributo, il Comune notificherà, anche tramite soggetto incaricato, avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per omesso o insufficiente pagamento con irrogazione delle sanzioni e applicazione dei interessi moratori nella misura di cui agli articoli 58 e 59 del presente regolamento, oltre al recupero delle spese sostenute e degli oneri della riscossione. 6. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo nel termine previsto per l’impugnazione, saranno avviate le procedure coattive nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente con aggravio di costi e spese della procedura a carico del contribuente. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 57 del presente regolamento.	fissato in almeno 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione del documento della riscossione. 4. E’ ammessa l’ulteriore rateizzazione di ciascuna singola rata, con applicazione del tasso di interesse legale in vigore, agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) qualora l’importo addebitato superi del 30% (trenta) il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. 5. L’importo di ogni singola ulteriore rata non potrà comunque essere inferiore a 50 euro. 6. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della rata di cui è chiesta la dilazione di pagamento. La scadenza dell’ultima delle ulteriori rate concesse non potrà comunque superare la scadenza ordinaria prevista per il saldo dell’anno di riferimento. Il mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate concesse, determinerà la decadenza dal beneficio della ulteriore rateizzazione. 7. Non saranno applicati interessi di dilazione qualora la soglia di cui al comma 4, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione	un’ulteriore rateizzazione delle singole rate di scadenza annualmente fissate dal Comune. Si è provveduto all’abrogazione dei commi successivi in quanto l’attività accertativa risulta già disciplinata dagli articoli successivi (57 e 58). L’importo minimo di 50 euro delle ulteriori rate (comma 5) è coerente con la analoga norma regolamentare in tema di dilazione di pagamento, prevista dal Regolamento generale delle entrate comunali (art. 13).
--	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale *“Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”*.

	dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore. 4. 8. 5 In caso di mancato o insufficiente pagamento del sollecito nel termine indicato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per cui è dovuto il tributo, il Comune notificherà, anche tramite soggetto incaricato, avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per omesso o insufficiente pagamento con irrogazione delle sanzioni e applicazione dei interessi moratori nella misura di cui agli articoli 58 e 59 del presente regolamento, oltre al recupero delle spese sostenute e degli oneri della riscossione. 6 In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo nel termine previsto per l’impugnazione, saranno avviate le procedure coattive nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente con aggravio di costi e spese della procedura a carico del contribuente. 7 Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 57 del presente regolamento.	
TITOLO VI - Accertamento e rimborsi Articolo 56 - Poteri del comune 1. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all’ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 2. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può: a) inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti; b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti; c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo. 4. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre		
---	--	--

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni		
Articolo 57 - Accertamento 1. Il Comune, o altro soggetto incaricato, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento. 2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell’atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica. 3. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a titolo di TARI qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si	Articolo 57 - Accertamento	E’ stato introdotto il comma sugli oneri della riscossione e spese dovuti in caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento nei termini, precedentemente indicata nel comma di cui all’art. 55.

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 4. In materia di rateazione del debito si applicano le disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate.	5. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo nel termine previsto per l’impugnazione, saranno avviate le procedure coattive nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente con aggravio di costi e spese della procedura a carico del contribuente.	
Articolo 58 - Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 6. Abrogato. 7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.		
Articolo 59 - Interessi 1. Gli interessi di mora e rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.		
Articolo 60 - Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 59 del presente regolamento a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 3. Non si dà luogo ai rimborsi per importi inferiori ad euro 5,00.		
Articolo 61 - Versamento minimo 1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.	Articolo 61 - Versamento minimo 1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta tributo complessivamente dovuta ao per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.	
Articolo 62 - Contenzioso 1. Avverso l'avviso di accertamento TARI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.		

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

546 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.		
Articolo 63 - Riscossione coattiva 1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.		
PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI		Tributo abrogato dal 1° gennaio 2020 con l'entrata in vigore della Legge 160/2019.

ALLEGATO “B” alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d’atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale”.

Allegati al Regolamento IUC (non modificati)

Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (La relativa norma regolamentare è stata abrogata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021)

Allegato B - Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti K_a e K_b

Allegato C - Categorie di utenze non domestiche

Allegato D - Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti K_c e K_d

Allegato E - Riduzioni alle utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti

Allegato F - Riduzione massima cumulativa consentita

Allegato G - Centro di raccolta comunale dei rifiuti: tipologia e limiti massimi dei conferimenti

Allegato H - Centro di raccolta comunale dei rifiuti: criteri per la determinazione dei punteggi

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".



COMUNE DI QUARRATA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione CC n. 37 del 30/06/2014.

Successivamente modificato con: Deliberazione CC n. 36 del 13/07/2015; Deliberazione CC n. 3 del 04/03/2016; Deliberazione CC n. 25 del 27/03/2017; Deliberazione CC n. 95 del 24/10/2019; Deliberazione CC n. 26 del 28/04/2020; Deliberazione CC n. 21 del 30/03/2021; Deliberazione CC n. 62 del 29/06/2021; Deliberazione CC n. 21 del 07/04/2022

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC.....	
Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote.....	
Art. 3 – Dichiarazione.....	
Art. 4 – Modalità di versamento.....	
Art. 5 – Riscossione	
Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo.....	
Art. 7 – Controlli e verifiche	
Art. 8 – Sanzioni	
Art. 9 – Disposizioni finali e clausola di adeguamento	
Art.10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni	

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Titolo I - Principi generali

Art.11 - Oggetto.....	
-----------------------	--

Titolo II - Disciplina dell'imposta

Art.12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	
Art.13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	
Art.14 - Fabbricati inagibili e inabitabili.....	
Art.15 - Versamenti effettuati da contitolare.....	
Art.16 - Versamento minimo	
Art.17 - Dichiarazione.....	
Art.18 - Attività di controllo e accertamento.....	
Art.19 - Sanzioni	
Art.20 - Rimborsi e compensazioni.....	
Art.21 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento IMU.....	
Art.22 - Riscossione coattiva.....	
Art.23 - Contenzioso.....	
Art.24 - Rispetto delle norme anticorruzione.....	

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali

Art.25 - Oggetto	
Art.26 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	
Art.27 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	
Art.28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	
Art.29 - Soggetto attivo.....	

Titolo II – Presupposto e soggetti passivi

Art.30 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	
Art.31 - Soggetti passivi.....	
Art.32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art.33 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	
Art.34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	
Art.35 - Superficie degli immobili.....	

Titolo III - Tariffe

Art.36 - Costo di gestione.....	
---------------------------------	--

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

Art.37 - Determinazione della tariffa.....	
Art.38 - Articolazione della tariffa.....	
Art.39 - Periodi di applicazione del tributo.....	
Art.40 - Tariffa per le utenze domestiche.....	
Art.41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche.....	
Art.42 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	
Art.43 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	
Art.44 - Scuole statali.....	
Art.45 - Tributo giornaliero.....	
Art.46 - Tributo provinciale.....	

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni della TARI

Art.47 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	
Art.48 - Riduzioni per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo.....	
Art.49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	
Art.50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	
Art.50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio	
Art.51 - Agevolazioni e riduzioni	
Art.52 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	

Titolo V – Dichiarazione e riscossione

Art.53 – Dichiarazione.....	
Art.54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	
Art.55 – Riscossione.....	

Titolo VI – Accertamento e rimborsi

Art.56 - Poteri del Comune.....	
Art.57 – Accertamento.....	
Art.58 - Sanzioni.....	
Art.59 – Interessi.....	
Art.60 – Rimborsi.....	
Art.61 - Versamento minimo.....	
Art.62 – Contenzioso.....	
Art.63 - Riscossione coattiva.....	

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

Titolo I – Disposizioni generali

Art.64 - Oggetto	
Art.65 - Soggetto attivo.....	
Art.66 - Presupposto impositivo.....	
Art.67 - Soggetti passivi	

Titolo II – Determinazione dell'imposta

Art.68 - Determinazione della base imponibile.....	
Art.69 - Aliquote.....	
Art.70 - Detrazione per abitazione principale.....	

Titolo III – Dichiarazione e riscossione

Art.71 - Dichiarazione.....	
Art.72 - Riscossione.....	
Art.73 - Versamento minimo.....	

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

Titolo IV – Accertamento e rimborsi

Art.74 - Attività di controllo.....	
Art.75 - Accertamento.....	
Art.76 - Sanzioni.....	
Art.77 - Rimborsi.....	
Art.78 - Contenzioso.....	
Art.79 - Riscossione coattiva.....	

ALLEGATI

- Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- Allegato B - Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti K_a e K_b
- Allegato C - Categorie di utenze non domestiche
- Allegato D - Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti K_c e K_d
- Allegato E - Riduzioni alle utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti
- Allegato F - Riduzione massima cumulativa consentita
- Allegato G - Centro di raccolta comunale dei rifiuti: tipologia e limiti massimi dei conferimenti
- Allegato H - Centro di raccolta comunale dei rifiuti: criteri per la determinazione dei punteggi

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Quarrata assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante dell'immobile.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, od entro diverso termine, se previsto:
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - c) le aliquote dell'IMU.

Articolo 3 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, per le componenti IMU e TASI, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va

presentata entro il termine di cui al primo comma. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione della componente TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU

Articolo 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Per la TARI è possibile utilizzare anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Articolo 5 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Quarrata.

Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile IUC può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, o disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 7 - Controlli e verifiche

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può emettere l'accertamento in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Articolo 8 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione delle dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, o in caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Articolo 10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare l'accertamento e la riscossione della componente TARI al soggetto al quale risulta attribuito, al 31 dicembre 2013, il servizio di gestione dei rifiuti.

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU¹

TITOLO I - Principi generali

Articolo 11 - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Entrate, la Giunta Comunale può, con autonoma deliberazione, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale.

Articolo 13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della medesima disciplina fiscale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 14 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo del

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2020, relativamente all'imposta IMU, si applica il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), istituita ai sensi della Legge 160/2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 24/07/2020.

presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, o di altre Amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento dell'immobile e/o il mancato allacciamento delle utenze (gas, luce, acqua).

3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio comune, dalla data del provvedimento nel caso della lettera c) di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

Articolo 15 - Versamenti effettuati da contitolare

1. Sono considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché la somma versata sia pari alla totalità dell'imposta relativa all'immobile e ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 16 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 17 - Dichiarazione

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata nelle forme, nei termini e con le modalità che sono annualmente stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dai dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 18 - Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua l'attività di controllo ed accertamento nelle forme e nei termini previsti

dalla legge.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il Comune non procede ad emissione dell'avviso di accertamento IMU qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi 16,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo il caso in cui il contribuente abbia ripetuto la violazione degli obblighi di versamento nell'arco temporale delle annualità ancora accertabili dall'ente.

Articolo 19 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. *abrogato*

7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 20 - Rimborsi e compensazioni

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 18, comma 2 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso per importi inferiori ad euro cinque.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento IMU

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento in base alle disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate.

Articolo 22 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 23 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale, l'accertamento con adesione e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure accertative di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente alla tipologia delle aree fabbricabili, in quanto unica fattispecie compatibile con il regolamento comunale vigente che disciplina espressamente la materia.

Articolo 24 - Rispetto delle norme anticorruzione

1. L'attività di controllo, accertamento e rimborso del tributo è improntata al rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 - Oggetto

1. E' istituita e disciplinata la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a titolo di componente della IUC. In particolare, sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tariffe della TARI si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo (allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge::

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i) i veicoli fuori uso.

Articolo 27 - Rifiuti assimilati agli urbani (Abrogato)

Articolo 28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 29 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 30 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 31 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Articolo 32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purchè riconosciuti dalla legge, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 33 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.

Articolo 34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superficie dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ex art. 2135 c.c. e le relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni e delle loro pertinenze;
- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- c) i locali adibiti all'esercizio di attività industriale con esclusivo riferimento alle superfici di produzione.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma sia oggettivamente impossibile individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale di riduzione
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Officine metalmeccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%
Laboratori odontotecnici/veterinario	20%
Laboratori litotipografici/tipografie	20%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati dovranno:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

Articolo 35 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Articolo 36 - Costo di gestione

1. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 37 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate C, D) e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altro termine previsto da norme statali.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 38 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle singole utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
5. La riduzione si applica:
 - a) a coloro che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunale;
 - b) ai soggetti che attivano il compostaggio domestico.

Articolo 39 - Periodi di applicazione del tributo (Abrogato)

Articolo 40 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;
 - b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 53 del presente regolamento;
 - c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo del tributo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:
 - un occupante per unità immobiliari con superficie inferiore od uguale a 60 mq;
 - due occupanti per unità immobiliari con superficie da 61 a 120 mq;
 - tre occupanti per unità immobiliari con superficie da 121 a 180 mq;
 - quattro occupanti per unità immobiliari con superficie da 181 a 240 mq;
 - cinque occupanti per unità immobiliari con superficie da 241 a 300 mq;
 - sei occupanti per unità immobiliari con superficie superiore a 300 mq.
2. La determinazione della tariffa secondo la tabella convenzionale di cui al comma precedente, lett. c) è valida anche per le unità abitative detenute dagli iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti nel Comune.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver

trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, il numero degli occupanti è quello risultante da dichiarazione all'uopo presentata entro i termini di legge.

Articolo 42 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 43 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria così definita nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree delle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'analisi dei seguenti criteri:

- a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria;
- c) attività economica dichiarata ai fini IVA;
- c) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario.

2-bis. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 44 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 45 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 51 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 47 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 49.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il tributo annuale.

Articolo 46 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 47 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 17%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della parte variabile del 7,00%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico e della documentazione di acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell'istanza.

4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze alle quali non può essere effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in prossimità degli accessi privati a causa di obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli utenti devono conferire i propri rifiuti in appositi punti di raccolta distanti dall'utenza per più di 300 metri. La distanza è misurata dal più vicino limite del punto di raccolta alle aree pertinenziali o asservite all'utenza stessa.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale, ove sia predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, in forma differenziata e della tipologia espressamente prevista nell'allegato G del presente regolamento, acquisiscono un determinato punteggio ed hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente; la riduzione è riconosciuta in base al punteggio accumulato nell'anno solare precedente. I criteri e i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al presente comma sono riportati nell'allegato H del regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto ad una riduzione pari ad euro 0,01. In ogni caso, l'ammontare della riduzione annualmente riconosciuta non potrà essere superiore a 40,00 euro annui della quota variabile della tariffa. Le riduzioni previste dal presente comma sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o il rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. Le riduzioni di cui al presente comma non spettano se sono di importo annuo complessivo inferiore a 3,00 euro. La contabilizzazione dei punteggi che danno diritto alla riduzione sarà attuata con la messa a regime del sistema di registrazione dei conferimenti da attestarsi con specifico atto da parte della Giunta Comunale una volta terminata la fase di sperimentazione.

Articolo 48 - Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, per la parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l'indicazione del peso accettato a destino.

2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo, l'utente dovrà dimostrare di aver avviato al riciclo rifiuti urbani in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quelle indicate nell'allegato "E".

4. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all'articolo 35 del presente regolamento per il coefficiente K_d riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall'allegato "D" del presente regolamento.

5. Nell'allegato E sono definite le percentuali di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera mediante compensazione con la prima scadenza utile successiva del tributo.

7. Abrogato.

8. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero nelle forme di legge mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. In tal caso, l'utente sarà assoggettato al pagamento della sola quota fissa della tariffa sui rifiuti.

9. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

10. A tal fine, l'utente dovrà allegare alla comunicazione la seguente documentazione:

- a) relazione di stima dei quantitativi dei rifiuti da conferire all'operatore privato, distinti per codice CER, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto stipulato con l'operatore privato;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'omonima ditta individuale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 8 del presente articolo, dovrà comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione dovrà essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.

12. L'opzione per l'adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti è vincolante per due anni, fatta salva la possibilità del rientro al servizio pubblico previa istanza di riammissione da inviare al Comune e al gestore del servizio.

13. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è soggetto alla preventiva acquisizione del parere di fattibilità del gestore che dovrà essere reso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di riammissione.

14. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 9, l'utente sarà considerato vincolato al servizio pubblico per l'intero anno solare, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto con l'operatore privato.

Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la parte variabile, del 17% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 47 del presente regolamento.

Articolo 50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 7% della parte variabile della tariffa.

2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 51 - Agevolazioni e riduzioni

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche o di disagio sociale

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale con cui ne sono individuati criteri e modalità applicativi.

3. Con la modalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.

4. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero nell'ambito del piano finanziario del servizio.

5. In considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell'attività, ovvero di restrizione nell'esercizio dell'attività stessa, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa tenuto conto dei giorni di chiusura o restrizione

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

dell'esercizio dell'attività.

6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell'attività economica svolta. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile.

7. Il Comune applicherà una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni economico-sociali: appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglie numerose) e indicatori ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

8. Con deliberazione di Giunta comunale saranno stabilite le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo.

9. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l'impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19.

10. Qualora le risorse assegnate a tale scopo fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse fra i soggetti beneficiari.

Articolo 52 - Cumulo di riduzioni

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo è indicato nell'allegato E del presente regolamento.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 53 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.
3. La dichiarazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera Arera 15/2022, deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata dall'utente al Gestore entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Gestore stesso.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla TARI devono dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
3. Le dichiarazioni per variazione o cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e producono i loro effetti da tale data, se presentate nel termine indicato, ovvero, dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva, fatta salva la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.
- 3-bis. Le dichiarazioni per variazione del servizio che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, anche se presentate oltre il termine di cui al comma precedente. Le variazioni saranno conteggiate in occasione della prima scadenza utile successiva.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relative alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata, codice utente) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata, codice utente) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) i dati identificativi dell'immobile: indirizzo, dati catastali, superficie;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione originaria, variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, codice utente), nonché numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Gestore mediante consegna agli sportelli fisici, tramite posta elettronica, anche certificata, raccomandata postale o mediante le piattaforme digitali messe a disposizione dal Gestore. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di caricamento sulla piattaforma digitale messa a disposizione, in caso di dichiarazione compilata online.

7. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti.

7-bis. In caso di invio in formato digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti. E' ammesso l'invio della dichiarazione firmata in maniera olografa dal dichiarante e scansionata, purché sia allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di

detto invito.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 48 del presente regolamento.

Articolo 55 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviando ai medesimi, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale.

2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, numero, scadenze di pagamento e criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione dell'utente alla data di emissione del documento della riscossione.

3. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3-bis. Il termine di scadenza del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione del documento della riscossione.

4. E' ammessa l'ulteriore rateizzazione di ciascuna singola rata, con applicazione del tasso di interesse legale in vigore, agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) qualora l'importo addebitato superi del 30% (trenta) il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

5. L'importo di ogni singola ulteriore rata non potrà comunque essere inferiore a 50 euro.

6. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della rata di cui è chiesta la dilazione di pagamento. La scadenza dell'ultima delle ulteriori rate concesse non potrà comunque superare la scadenza ordinaria prevista per il saldo dell'anno di riferimento. Il mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate concesse, determinerà la decadenza dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

7. Non saranno applicati interessi di dilazione qualora la soglia di cui al comma 4, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

8. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso bonario entro le scadenze stabilite, il Comune notificherà, anche tramite soggetto incaricato, un sollecito di pagamento con cui sarà fissato formalmente un termine per adempiere.

TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 56 - Poteri del comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
 - c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
4. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 57 - Accertamento

1. Il Comune, o altro soggetto incaricato, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.
2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a titolo di TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. In materia di rateazione del debito si applicano le disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate.
5. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo nel termine previsto per l'impugnazione, saranno avviate le procedure coattive nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente con aggravio di costi e spese della procedura a carico del contribuente.

Articolo 58 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Abrogato.
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 59 - Interessi

1. Gli interessi di mora e rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 60 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 59 del presente regolamento a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 61 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

Articolo 62 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TARI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Articolo 63 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI²

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 64 – Oggetto

1. La presente parte del Regolamento IUC, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 65 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 66 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 67 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di immobili ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 66.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. Nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il possessore e l'utilizzatore dell'immobile, quest'ultimo dovrà versare la TASI nella misura del dieci per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile alla fattispecie imponibile interessata. La percentuale dovuta dall'utilizzatore è fissata dal Consiglio Comunale. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

² Il tributo è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020 con l'entrata in vigore della Legge 160/2019.

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Titolo II – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 68 - Determinazione della base imponibile

1. Per la determinazione della base imponibile si fa riferimento alla disciplina IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 14 del presente regolamento comunale nella parte in cui è disciplinata la componente IUC-IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 69 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 70 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 69 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Titolo III – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 71 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo non subiscano variazioni.

Articolo 72 - Riscossione

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

Articolo 73 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

TITOLO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 74 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con Legge 26 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 75 - Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.
2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all'emissione dell'avviso di accertamento TASI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 76 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. *abrogato.*
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 77 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di legge. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate, calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su specifica richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo al Comune a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori a euro 5,00 .

Articolo 78 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TASI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Articolo 79 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani³

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

³ La disciplina dei rifiuti assimilabili agli urbani è stata abrogata con le modifiche al D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, ed è stata recepita nel presente regolamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021.

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO B

Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti Ka e Kb

N. Componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka	Kb
1	1	0,86	0,80
2	2	0,94	1,60
3	3	1,02	2,05
4	4	1,10	2,60
5	5	1,17	3,25
6 o più	6	1,23	3,75

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO D

Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

Categorie	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,06
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,04	18,81
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO E

Riduzioni alle utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti

Descrizione	RIDUZIONE %
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 15%	20%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 30%	40%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 50%	60%

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO F

Riduzione massima cumulativa consentita

Quota tariffa	RIDUZIONE %
Riduzione percentuale della quota variabile	80%

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO G

Centro di raccolta comunale dei rifiuti: tipologia e limiti massimi dei conferimenti

Le sole utenze domestiche possono conferire in forma differenziata i rifiuti urbani con le sole limitazioni quantitative per singolo conferimento e annuali delle seguenti tipologie di rifiuto.

Descrizione	Limite singolo conferimento	Limite annuale conferimento
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Cod. CER 170904 INERTI	250 kg.	2.500 kg.
Rifiuti vegetali di sfalci e potature Cod. CER 200201	250 kg.	3.000 Kg
Pneumatici fuori uso Cod. CER 160103	n. 4 da auto o furgoni	N. 8

ALLEGATO "C" alla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale "Adeguamento alle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Delibera ARERA 15/2022 – Presa d'atto Carta della Qualità - Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

ALLEGATO H

Centro di raccolta comunale dei rifiuti: criteri per la determinazione dei punteggi

CODICE CER	DESCRIZIONE	PUNTI/KG.
150101	Imballaggi in carta e cartone	0
150102	Imballaggi in plastica	0
150103	Imballaggi in legno	5
150104	Imballaggi in metallo	0
150105	Imballaggi in materiali compositi	0
150106	Imballaggi in materiali misti	0
150107	Imballaggi in vetro	0
150109	Imballaggi in materia tessile	5
150110* 150111*	Contenitori T/FC	100
200101	Carta e cartone	0
200102	Vetro	5
200108 e 200302	Frazione organica umida	0
200110 e 200111	Abiti e prodotti tessili	0
200113*	Solventi	100
200114*	Acidi	100
200115*	Sostanze alcaline	100
200117*	Prodotti fotochimici	100
200119*	Pesticidi	100
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	100
200123*, 200135* e 200136	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	20
200125	Oli e grassi commestibili	100
200126*	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	100
200127* e 200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	100
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	100
200130	Detergenti diversi da quelli del punto precedente	100
200131* e 200132	Farmaci	100
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160302* 160603*	50
200137* e 200138*	Rifiuti legnosi	5
200139	Plastica	5
200140	Metallo	5
200201	Sfalci e potature	5
200307	Ingombranti	5
200399	Cartucce toner esaurite	100
080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* provenienti da utenze domestiche	100
160103	Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche)	10
160107*	Filtro olio	100
1602016	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*, limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche	100
160504* 160505	Gas in contenitori a pressione, limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	50
170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901* 170902* 170903*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	5
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	50
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini, solo se provenienti da utenze domestiche	5
200202	Terra e roccia	5
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	5